SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modificazione del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali » **(478)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 408, 409
DE PONTI, *relatore alla Commissione* . . 408
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 409
PINNA 409

Discussione e approvazione:

« Norme relative al servizio di verifica e riscontro delle bollette del lotto » **(479)**:

PRESIDENTE 409, 410, 411
BACCHI 410
DE PONTI, *relatore alla Commissione* 409, 410
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . *Pag.* 411
PINNA 410
RICCI 410

Discussione e approvazione:

« Modificazione alla legge 25 maggio 1970, n. 371, sulla destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano » **(778)**:

PRESIDENTE . . . . 411, 412, 413 e *passim*
BACCHI 412, 413, 414
CIPELLINI 412
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 414
PATRINI, *relatore alla Commissione* 411, 413, 414
PAZIENZA 413
PINNA 412

Rinvio della discussione:

« Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale » **(1016)**:

PRESIDENTE 408
COLOMBO, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 408

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

P A T R I N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale » (1016)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni per l'esercizio del credito navale ».

C O L O M B O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* I colleghi senatori sanno che ieri è stato presentato il bilancio dello Stato. La situazione è ora questa: mentre per quanto riguarda provvedimenti che incidono direttamente sul consumo, il parere del Governo è assolutamente negativo, in altra materia, relativa agli investimenti, è chiaro che il discorso è diverso. D'altra parte la situazione del bilancio non è tale da consentire di poter dire anche qui un « si » di carattere generale. Per altro sarebbe ingiusto che si dicesse un « no » indiscriminato. È cioè necessario, a mio avviso, un momento di riflessione per vedere, nell'ambito del Governo e in particolare in un rapporto tra il ministero del tesoro e gli altri ministeri, quali di questi investimenti sono prioritari e devono quindi essere comunque approvati e concessi, e quali, invece, devono essere rinviati al prossimo anno o a migliore occasione.

Per queste ragioni la richiesta del ministro, che ho l'onore di rappresentare in questo momento, è che la discussione del disegno di legge sia rinviata alla ripresa autunnale.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazione del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali » (478)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ».

Prego il senatore De Ponti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E P O N T I , *relatore alla Commissione.* Come gli onorevoli colleghi già sanno, lo Stato si è riservata la titolarità dell'esecuzione di tutti i giochi di ventura, salvo quelli retti dal CONI e dall'UNIRE (Totip e Totocalcio). Il disegno di legge in esame non riguarda per altro la gestione del lotto perchè il combinato disposto degli articoli 110 e 111 delle leggi in titolo già vincola specificatamente la gestione di questa attività allo Stato e alle sue ricevitorie, bensì l'esecuzione della lotteria nazionale.

Quando in passato fu regolamentata questa materia non si pensò alla possibilità che tali giochi potessero essere, per così dire, esportati; di conseguenza, solo nel territorio nazionale si vietò la distribuzione e la vendita di biglietti a persone non esplicitamente autorizzate. Succede però che l'attività privata, un poco spregiudicata, ha portato all'estero queste attività, con modalità che non garantiscono la pubblica fede. Infatti non vengono portati all'estero i biglietti come tali, ma dei certificati sui quali vengono annotati i numeri dei biglietti stessi.

Si è pertanto ritenuto di dover integrare l'attuale disposto dell'articolo 118 del decreto-legge n. 1933 del 1938, convertito nella legge n. 973 del 1939, e successive modificazioni, includendo esplicitamente il divieto,

per persone od enti non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria o dai concessionari, di effettuare la vendita dei biglietti. Questo divieto, prima implicito, verrebbe così esplicato. Per queste ragioni invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Vorrei chiedere alla cortesia dell'onorevole Sottosegretario un chiarimento circa le concrete modalità di vendita dei biglietti. I concessionari sono, ad esempio, quei ciechi che si trovano spesso nelle stazioni o questi sono a loro volta soggetti ad un concessionario, che distribuisce la vendita attraverso una rete propria?

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Non sono in grado di rispondere, in questo momento, alla domanda del collega Pinna. Normalmente la vendita dei biglietti viene affidata ai banchi del lotto, ad agenzie autorizzate e specialmente ad alcune organizzazioni come l'associazione degli invalidi, quella dei ciechi o dei combattenti. Queste le disposizioni del Ministero, ma non posso escludere che in qualche caso vi siano interessi, che in questo momento non sono in grado di valutare. Se il collega Pinna me lo consente, mi riservo di esaminare la questione con i competenti uffici e di fornire una risposta precisa quanto prima.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 118 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, è sostituito dal seguente:

« I biglietti delle lotterie nazionali possono essere venduti esclusivamente dagli enti e persone debitamente autorizzati dal Ministero delle finanze o dal concessionario. Colui che viola le disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme relative al servizio di verifica e riscontro delle bollette del lotto » (479)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative al servizio di verifica e riscontro delle bollette del lotto ».

Prego il senatore De Ponti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E P O N T I , *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge in esame propone — io dico lodevolmente — di allargare ad intendenze di finanza diverse da quelle di competenza la possibilità di riscontro dall'attività del lotto. Il gioco del lotto, come gli onorevoli colleghi già sanno, era stato organizzato su di una determinata base non solo di botteghini ma anche di affidamento di lavoro alle intendenze e sulla base di una certa densità di popolazione. Le norme che disciplinano questa attività precisano esattamente come deve essere fatto il servizio di verifica e di riscontro che è alle dirette dipendenze delle intendenze di finanza. Il servizio procede all'accertamento delle riscossioni e all'accertamento delle vendite. In particolare devo sottolineare che il servizio accerta, attraverso le tabelle, quali sono state le vincite pagate dai gestori con i fondi della riscossione. È quindi un servizio delicato.

Le migrazioni interne, la crescita naturale della popolazione ed una certa abitudine, trasmigrata dal sud al nord — le popolazioni

del sud erano più abituate a questa forma di gioco — hanno determinato, in alcuni centri, una vera e propria esplosione del gioco del lotto. In questo quadro si è poi inserito l'efficientismo tipicamente settentrionale, volto alla ricerca delle combinazioni statisticamente da tempo assenti e che perciò, con una tecnica di imprenditorialità, si cerca di inseguire. Tutto questo ha determinato un sovraccarico di lavoro per alcune intendenze di finanza. Il Governo, quindi, ha ritenuto opportuno proporre il provvedimento in esame con il quale si stabilisce che, per esigenze di carattere eccezionale, il Ministro delle finanze possa affidare una parte degli adempimenti o anche tutti gli adempimenti, secondo la necessità, ad intendenze di finanza diverse da quelle di competenza. L'articolo unico del provvedimento è estremamente preciso e vincolante. Le intendenze di finanza, che saranno incaricate, sapranno esattamente quello che possono fare e come farlo. Si tratta di un esempio lodevole che mi auguro sia esteso anche ad altri settori, là dove è possibile. Per queste ragioni il relatore invita la Commissione ad approvare il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

R I C C I . Vorrei domandare se esiste una necessità di carattere legislativo che imponga di disciplinare questa materia, che poi attiene ad una insufficienza amministrativa, attraverso una legge.

Ammesso che il trasferimento di materiale, di cui si è sottolineata la delicatezza, da una intendenza ad una altra possa rispondere a quelle esigenze di tempestività che il disegno di legge si propone, mi chiedo se non sia possibile risolvere il problema attraverso provvedimenti interni della pubblica Amministrazione; distaccando del personale, inviandolo in missione o assegnandolo per il periodo strettamente necessario.

In un momento in cui abbiamo da affrontare nel Parlamento problemi di grande interesse del Paese, mi sembra che non si debba perdere tempo per autorizzare il Ministro per le finanze ad affidare ordinarie competenze ad una intendenza anzichè ad un'altra: mi pare che ciò rientri nei compiti e nella discrezionalità del Ministero stesso.

Vorrei che si giungesse ad una precisazione a questo riguardo, prima di esprimere il mio assenso al disegno di legge.

P I N N A . Volevo sottolineare soltanto che il ragionamento del collega Ricci è quanto mai logico. Però bisogna anche tener presente che, se non esiste una disposizione legislativa, difficilmente si può arrivare alla conclusione che egli ha indicato. Se il regolamento non ha forza di legge, non si può provvedere al tresferimento, sia pure temporaneo, di determinati impiegati in un'altra località, nè all'assunzione diretta del servizio da parte delle intendenze di finanza, sia pur per smaltire un determinato ed episodico superlavoro.

Ecco perchè mi pare che il mezzo più efficace per far fronte a circostanze del genere sia il disegno di legge al nostro esame.

B A C C H I . Ritengo che il richiamo fatto dal collega Ricci alla possibilità di provvedere con regolamento anzichè con legge non sia pertinente: in effetti su basi territoriali mediante le intendenze: ed il trasferimento dei dipendenti da una intendenza all'altra non può che essere regolato da una legge.

Mi pare perciò che non sia possibile effettuare tale trasferimento in via amministrativa.

P R E S I D E N T E . Al riguardo devo ricordare che il primo comma dell'articolo 97 della Costituzione recita: « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E P O N T I , *relatore alla Commissione.* Nella mia argomentazione ho sottolineato che l'emigrazione ha determinato in talune zone centro-settentrionali un aumento della popolazione, cui va aggiunto l'aumento annuale della popolazione locale; tali aumenti incidono sul volume delle giocate. C'è poi l'aspetto tecnico, che ha contribuito ad in-

crementare notevolmente le giocate al lotto, perchè è evidente che, se si vuol essere vicini alla speranza matematica, bisogna coprire un minimo di fascia statistica, altrimenti la speranza matematica resta troppo lontana.

Per il resto, circa quanto asserito dai colleghi intervenuti nel dibattito, a me è parso logico che questo disegno di legge prevedesse che, non potendosi trasferire gli impiegati, si trasferiscano le pratiche da una intendenza di finanza all'altra. E ciò in attesa di un nuovo riassetto degli uffici finanziari.

Su tali considerazioni si fonda il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Riguardo all'osservazione del senatore Ricci, ad avviso del quale certi provvedimenti come quello in esame dovrebbero essere assunti mediante atti amministrativi, demandati quindi al Governo, faccio presente che ci troviamo di fronte ad una serie di leggi, che non possono essere modificate che mediante un'altra legge.

Per quanto in particolare ha detto il senatore Bacchi, è evidente che, trattandosi di competenze attribuite alle intendenze di finanza per legge, nell'ambito esclusivamente provinciale, bisogna per forza, attraverso un provvedimento legislativo, provvedere ad allargare queste competenze.

Mi auguro che, in una ristrutturazione generale, si possa giungere a decentrare tali piccole questioni. Purtroppo non compete a noi cambiare tali situazioni che sono di fondo. Rivolgo quindi agli onorevoli componenti della Commissione l'invito a voler approvare il provvedimento all'esame, che è estremamente importante per lo snellimento del lavoro delle intendenze di finanza.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre che alcuni degli adempimenti previsti per il servizio di verifica e riscontro del lotto siano temporaneamente affidati ad intendenze di finanza diverse da quelle di competenza.

Il provvedimento di cui al precedente comma deve specificare le operazioni demandate, i periodi estrazionali considerati e indicare le modalità da osservarsi dalle intendenze di finanza interessate per il regolare espletamento delle operazioni anzidette.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazione alla legge 25 maggio 1970, n. 371, sulla destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano » (778)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 371, sulla destinazione dei beni già di dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano » (778).

Prego il senatore Patrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PATRINI, *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, lo scopo del provvedimento è unicamente il seguente: con l'articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 371, si istituivano tre commissioni, rispettivamente in Roma, in Pisa e in Torino, per la ricerca e la specifica destinazione dei beni mobili già in dotazione alla Corona, esistenti presso dette tre sedi. Il successivo articolo 5 stabiliva che, una volta formate tali commissioni, esse dovevano, entro sei mesi, ultimare i propri lavori, trasmettendone i verbali al Ministero per le finanze. Va ricordato che, nel testo originale del provvedimento, tale termine era stato previsto in due anni, ma la Commissione finanze e tesoro della Camera

dei deputati, nella seduta del 12 marzo 1969, ridusse il termine stesso a sei mesi soltanto.

Per ottemperare alla legge medesima, il ministero delle finanze, d'intesa con quello per il tesoro, istituiva con decreto in data 22 ottobre 1970 la commissione per la sede di Roma, e con decreti del 9 dicembre 1970 le commissioni di Pisa e di Torino. Senonchè, mentre la Commissione di Roma ha già ultimato i suoi lavori, quelle di Pisa e di Torino non sono ancora riuscite a portare a termine il loro mandato, avendo accertato e catalogato una quantità eccezionale di beni mobili.

La citata legge n. 371 ha perciò avuto esecuzione per tutta la parte che la riguarda mentre non è stato ancora compiuto il lavoro delle Commissioni di Pisa e Torino; il disegno di legge al nostro esame, composto di un unico articolo, tende dunque ad elevare il termine di sei mesi, previsto dall'articolo 5, a tre anni, che peraltro stanno per scadere.

Penso che la Commissione non abbia obiezioni da fare a questo modesto disegno di legge e invito perciò i colleghi ad approvarlo.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

C I P E L L I N I . A me pare che sarebbe interessante conoscere anche il ritmo di lavoro delle Commissioni, perchè se un termine stabilito in sei mesi deve essere necessariamente prorogato non di altri sei mesi, ma addirittura a tre anni, evidentemente ci troviamo di fronte o a una mole veramente considerevole di reperti, oppure a una Commissione che non ha lavorato molto. Direi che, prima di decidere se concedere o meno questa proroga, si dovrebbe approfondire un po' di più la questione; e non sarebbe male conoscere anche qual'è stato il materiale esaminato, quali sono i beni, tra l'altro, di vero interesse, da conservare o distribuire, eccetera, perchè a me pare che il disegno di legge, così come è formulato, e soprattutto la relazione, così come è stata presentata, manchino di quegli elementi che ritengo dovrebbero essere portati a conoscenza dei commissari affinchè si possa decidere con tutta tranquillità.

B A C C H I . Io desidero fare un'osservazione che si riallaccia a quanto ha detto il senatore Cipellini. Il termine era di due anni, poi fu ridotto a sei mesi, ed era un termine non realistico perchè si sa bene che per talune catalogazioni sei mesi sono pochi. Adesso portiamo questo termine a tre anni, che dice il relatore, stanno per scadere. Praticamente, se fino ad oggi il lavoro non è compiuto, noi diamo un termine che fra poco tempo dovremmo rinnovare. Allora tanto vale assegnare un termine più congruo, tenuto anche presente il ritmo di lavoro delle Commissioni. D'altra parte non si può pretendere che una Commissione lavori al di là di un certo *standard* tanto più che, come dice il relatore, siamo vicini alla scadenza del triennio; a meno che la Commissione non sia già vicina alla fine dei suoi lavori, cosa questa che si rileva dalla relazione. È questa un'osservazione che affidiamo al Sottosegretario affinchè ne faccia oggetto di particolari ricerche presso i suoi uffici e si abbia la possibilità di stabilire un termine concreto e realistico per questo tipo di Commissione, che lavora a scartamento ridotto o che, per lo meno, può aver trovato difficoltà concrete nell'espletamento del suo lavoro.

P I N N A . A questo punto rischio di sfondare una porta aperta. Sono d'accordo con le opinioni espresse dai colleghi, soprattutto perchè la Commissione che ha lavorato a Roma ha concluso entro i sei mesi prestabiliti; non così quelle di Pisa e di Torino. Si suppone che abbiano avuto materiale ingente da esaminare. Ora effettivamente occorre un supplemento di relazione da parte del Ministero, che metta nella condizione la Commissione finanze e tesoro di poter valutare compiutamente la ulteriore richiesta, avuto riguardo anche al fatto, come giustamente ha sottolineato il relatore, che stanno per scadere i tre anni dei quali si chiede la proroga. Quindi, in queste condizioni, la proposta ragionevole che noi pensiamo di poter formulare è quella di sospendere l'esame del disegno di legge in attesa che il Governo dia maggiori ragguagli e fissi un termine ragionevole di tempo per la conclusione di questi lavori, anche perchè sorge

legittimo il sospetto che certi lavori, così come è avvenuto e come il Presidente c'insegna, in alcuni uffici-stralcio durano vent'anni prima che lo stralcio si concluda.

Quindi sarebbe quanto mai opportuna una relazione suppletiva che facesse conoscere la stato effettivo di questo lavoro di accertamento dei beni della Corona e quindi di soppressione degli uffici che ne sono preposti.

P A Z I E N Z A . A completamento di quanto hanno fatto osservare il senatore Bacchi ed altri colleghi, debbo far rilevare che le Commissioni di Torino e Pisa sono state costituite il 9 dicembre del 1970; quindi, a parte il fatto che il termine scadeva sei mesi dopo...

P R E S I D E N T E . Infatti, l'articolo 5 della legge n. 371 dice: « Entro sei mesi dalla data della loro costituzione... ». Quindi, i sei mesi sono abbondantemente trascorsi.

P A Z I E N Z A . Non solo, ma voglio dire che mi sembra abbia ragione il collega Bacchi per quanto riguarda la congruità: se noi oggi approvassimo il termine di tre anni, questo termine andrebbe a scadere nel dicembre 1973, quando forse l'*iter* legislativo del provvedimento non è ancora compiuto perchè dovrà passare alla Camera dei deputati, che lo approverà dopo le ferie estive, naturalmente. Allora, a questo punto, si potrebbero valutare due proposte in alternativa: o quella, ragionevole, del senatore Pinna, il quale dice di accertare quanto tempo occorre ancora per terminare i lavori, al fine di fissare il termine necessario, sospendendo quindi l'esame del disegno di legge; altrimenti suppliamo noi con un provvedimento che porti il termine da tre anni quanto meno a tre anni e mezzo; altrimenti, fra qualche tempo, dovremo approvare un altro disegno di legge per una nuova proroga.

Su questa alternativa si esprima il Governo.

B A C C H I . Scusi, signor Presidente, ancora una piccola osservazione per richiamare l'attenzione del Sottosegretario, dato che dovrà compiere probabilmente questi accertamenti. Può darsi che si tratti di una sanatoria: poichè sono scaduti i sei mesi, può darsi che il personale facente parte delle Commissioni, che ha continuato a lavorare, non possa essere pagato poichè non vi è un decreto in tal senso, e allora, silenziosamente, si è voluta fare una proroga, pur essendo i lavori già finiti o in procinto di finire.

Mi pare che questo sia un punto fondamentale. Ad ogni modo la questione è affidata all'esame del Sottosegretario.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Io avrei piacere di aggiungere che la regolamentazione di tutta la materia dei mobili e degli immobili è prevista dalla legge 1077 del 9 agosto 1948; il provvedimento contemplato dall'articolo 13 di tale legge venne adottato nel 1971 (quindi meditato molto a lungo) e regolò la sistemazione di tutti i beni immobili, salvo alcuni beni situati a Pisa per la cui destinazione sorsero incertezze. E quella legge istituì le tre Commissioni in Roma, Pisa e Torino. Il Governo, nella relazione sul disegno di legge che regolava ulteriormente tutta la materia (Atto Camera numero 625 della scorsa legislatura), aveva appositamente chiesto due anni, consapevole che la ricerca, la destinazione di questi beni, dato quel che è capitato nel Nord dal 1943 al 1945, avrebbe portato via molto più tempo del previsto, poichè qualcuno avrà provveduto a mettere negli scantinati non soltanto bottiglie vuote o piene, ma anche dei beni di altra natura. Si sono presentati qiundi problemi più onerosi di quelli che così sbrigativamente la Camera dei deputati ha giudicato si potessero risolvere in sei mesi.

Ora, mentre a Roma si è finito, perchè evidentemente ci sarà stato meno materiale per via delle vicende della Casa regnante, a Torino ed a Pisa non è stato possibile completare i lavori. Il Governo presenta dunque un provvedimento, inteso a stabilire un nuovo termine di tre anni. Perchè tre anni? Perchè quando fu presentato il disegno di legge in esame (eravamo nel gennaio scorso) era già scaduto anche il termine di due anni, essendo state le due Commissioni di Pisa e di Torino istituite con i decreti del 9 dicembre 1970.

Come ho detto, il Parlamento ridusse a sei mesi il termine di due anni originariamente richiesto dal Governo. Avevano ragione tutti e due perchè se anche le commissioni di Pisa e di Torino fossero state messe in grado di operare come quelle di Roma, anche i sei mesi sarebbero stati sufficienti. A Torino, invece, la commissione si è trovata nella necessità di compiere tutto un lavoro preparatorio prima di passare alla elencazione vera e propria. In questo momento non sono in condizione di poter dire a che punto siano arrivate le commissioni. La mia preoccupazione è che, dato che una proroga ci dovrà essere, se la daremo piuttosto ampia potrebbe crearsi un incentivo a non concludere sollecitamente i lavori. Non vorrei essere maligno e prego i colleghi di comprendermi.

Per queste ragioni invito i colleghi ad approvare il provvedimento, pregando nel contempo il Governo di sollecitare direttamente le due commissioni ad affrettare la conclusione dei loro lavori.

B A C C H I . Vorrei proporre di spostare il termine indicato nell'articolo unico al 30 giugno 1974.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Vorrei ancora fornire una precisazione: gli uffici che amministrano i beni già in dotazione della Corona sono stati regolarmente soppressi. La legge n. 371, dal canto suo, ha istituito le tre commissioni per i soli beni mobili, non per gli immobili. Quanto alla proposta di proroga dei termini al 30 giugno 1974, per parte mia lascierei il testo del provvedimento com'è stato presentato dal Governo, auspicando che il Ministero per le finanze provveda ad accertare ed accelerare i lavori delle commissioni di Pisa e di Torino.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Ringrazio il senatore Bacchi per la presentazione dell'emendamento: tuttavia, di fronte all'andamento della discussione e per le preoccupazioni emerse nel senso che una eccessiva dilatazione dei tempi possa eventualmente indurre ad una certa lentezza per quel pochissimo che ancora rimane da provvedere da parte delle due commissioni di Pisa e di Torino, assicuro che come Amministrazione finanziaria ci faremo carico presso la competente Commissione finanze e tesoro dell'altro ramo del Parlamento affinchè questo provvedimento venga subito approvato, qualora evidentemente la Commissione del Senato deliberi oggi stesso l'approvazione della legge medesima. Sono convinto che, intervenendo alla ripresa dei lavori presso la competente Commissione della Camera, il disegno di legge verrà sollecitamente e definitivamente approvato, trattandosi poi di un provvedimento in seconda lettura e quindi con l'apporto dell'ampia discussione svoltasi al Senato questa mattina.

Qualora il senatore Bacchi, per queste considerazioni, ritenesse di ritirare il proprio emendamento, il disegno di legge potrebbe venire approvato nel testo originale governativo.

B A C C H I . A seguito delle convincenti argomentazioni esposte dal Sottosegretario, dichiaro che non presenterò l'emendamento che mi ripromettevo di proporre.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 371, recante norme sulla destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano, viene elevato da sei mesi a tre anni.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO